LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 87

Contrabbando nei depositi franchi e nei porti franchi

Commette contrabbando:

1° chiunque, all'infuori della cernita e del condizionamento in colli, permessi dall'art. 59 della presente legge, nei porti franchi, lavora o manipola tabacchi in foglia;

2° chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-87-contrabbando-nei-depositi-franchi-e-nei-porti-franchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it